



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it

**STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 361 CSAT 27
DEL 04 APRILE 2017**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Sandro Geraci e Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 04 aprile 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n.132/A

A.S.D. CEFALU' CALCIO (PA) – campionato 1^a Categoria Gir. "B" Cefalù Calcio/Stefanese del 04/03/2017 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato preannuncio di ricorso avverso i provvedimenti disciplinari nei confronti della società pubblicati sul Comunicato Ufficiale 317 LND del 08/03/2017.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, accertato che la A.S.D. Cefalù Calcio non ha dato alcun seguito al preannuncio di ricorso e ritenuto che i reclami, anche se soltanto preannunciati sono gravati della prescritta tassa come indicato nell'articolo 33 comma 8 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone a carico della società A.S.D. Cefalù Calcio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento n.135/A

S.C.D. Collesano (PA) avverso gara perduta 0-3 - gara di campionato Seconda Categoria Gir. "B" Collesano/Sporting Cefalù del 12.3.17 – Comunicato Ufficiale n. 328 del 16/3/2017

Con appello in data 21/03/2017 la S.C.D. Collesano impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendone l'annullamento e la convalida del risultato acquisito sul campo.

L'appellante rappresenta che l'inserimento in distinta del calciatore Nicchitta Antonio, nato il 29.4.99, atleta in attesa di tesseramento, è frutto di un mero errore materiale commesso in buona fede e che invece il calciatore che avrebbe effettivamente partecipato alla gara sarebbe Nicchitta Antonio, nato il 4.1.88, regolarmente tesserato.

All'odierna udienza nessuno è comparso, nonostante rituale convocazione.

Non sono pervenute deduzioni difensive della società controparte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che la raccomandata contenente i motivi di appello, è stata inviata alla Società controparte A.S.D. Sporting Cefalù ad un indirizzo non censito, non trattandosi della sede legale né dell'indirizzo fornito dalla Società per l'inoltro della corrispondenza.

La mancata instaurazione del contraddittorio rende pertanto inammissibile l'appello, ai sensi degli artt. 46 comma 5 e 33 comma 9.

Pur non di meno va rilevato che dall'esame della distinta dei giocatori compilata dalla S.C.D. Collesano Nicchitta Antonio, nato il 29.4.99, è stato iscritto al n. 3, e

successivamente identificato dall'arbitro, prima della gara, a mezzo carta d'identità. La circostanza che il calciatore iscritto in distinta fosse invece Nicchitta Antonio, nato il 4.1.88, non risulta in alcun modo provata.

Senza considerare il fatto che non vi è motivo di dubitare che l'arbitro non abbia regolarmente effettuato l'identificazione dei calciatori partecipanti alla gara a mezzo dei documenti d'identità indicati, verificando anche la corrispondenza delle rispettive date di nascita.

Peraltro, da un successivo controllo effettuato presso l'ufficio tesseramenti del C.R. Sicilia, è stato possibile accertare che il calciatore in questione, nato il 29/4/99, alla data della gara non risultava regolarmente tesserato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€130,00).

Procedimento n.138/A

A.S.D. NUOVA OLIVERI (ME) avverso ammenda di € 100,00 ed avverso squalifica per tre gare calciatori Bellassai Luigi, Genovese Anthony, Nasisi Giovanni; squalifica per due gare calciatore Lembo Giuseppe; squalifica per una gara calciatore Giorgianni Giuseppe - Campionato 3^a Cat. Gara: Nuova Oliveri/Green Tusa del 05/03/2017 – C.U. n. 72 del 10/03/2017 Delegazione Barcellona Pozzo di Gotto.

Con appello ritualmente inviato l'A.S.D. Nuova Oliveri, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che le squalifiche inflitte ai propri calciatori sono ingiuste in quanto l'arbitro dopo l'espulsione del calciatore sig. Lembo si sarebbe rifugiato negli spogliatoi per cui non avrebbe potuto vedere quanto poi descritto in referto.

All'udienza odierna, rifissata a seguito di rinvio concesso a richiesta della stessa appellante e reso noto giusta C.U. n° 26 CSAT del 28/03/2017, nessuno è comparso, nonostante ulteriore rituale convocazione.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S. il gravame relativamente alle posizioni dei calciatori sig.ri Giuseppe Lembo e Giuseppe Giorgianni.

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 30' del 2° tempo è stato espulso il calciatore della Nuova Oliveri sig. Giuseppe Lembo per somma di ammonizioni.

Una volta notificato il provvedimento disciplinare il predetto calciatore assumeva un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Nel medesimo frangente, riferisce ancora l'arbitro, alcuni calciatori della Nuova Oliveri assumevano dapprima un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari e subito dopo li aggredivano fisicamente.

In particolare il direttore di gara individuava il calciatore n.9 della Nuova Oliveri sig. Anthony Genovese aggredire un calciatore avversario nonostante alcuni compagni cercassero di trattenerlo, così come individuava i calciatori n.14 sig. Nasisi Giovanni e

n.17 sig. Bellassai Luigi, entrambi della Nuova Oliveri, colpire con calci e pugni i calciatori avversari.

Inoltre a poca distanza l'arbitro notava che il n. 10 della Nuova Oliveri sig. Giuseppe Giorgianni ed il n. 5 della Green Tusa sig. Mazza Paolo si spintonavano e si insultavano reciprocamente.

A questo punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva della gara, atteso che ove avesse assunto i relativi provvedimenti disciplinari la Nuova Oliveri si sarebbe trovata con un numero inferiore di calciatori a quello minimo per proseguire la gara.

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e il gravame deve essere respinto, atteso che le sanzioni così come irrogate dal giudice di prime cure risultano congrue a quanto commesso da ciascun calciatore, essendo state determinate nei minimi edittali di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) del C.G.S.

Così come risulta congrua la sanzione dell'ammenda inflitta alla società, che risponde oggettivamente del comportamento posto in essere dai propri tesserati.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n.143/A

A.S.D. SAN BASILIO (ME) avverso mancata omologazione del risultato gara e ripetizione della stessa - Campionato 1° Cat. Girone "B" Gara Rangers 1986/San Basilio del 12/03/2017 - C.U. N. 344 del 24/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame la Società San Basilio, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione sopra riportata sostenendo, in buona sintesi, che questa sarebbe errata in quanto nella motivazione il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe fatto riferimento alla Guida Pratica dell'A.I.A. nella parte in cui dispone come debba comportarsi l'arbitro qualora nutra dubbi sull'identità di un calciatore anziché a quella parte della Guida che dispone come debba comportarsi qualora un calciatore sia sprovvisto di tessera federale o di documento di riconoscimento e voglia partecipare alla gara. Applicando quest'ultima fattispecie bene avrebbe fatto l'arbitro ad escludere dalla partecipazione alla gara il sig. Orazio Davide Corona, in quanto risultava essere sprovvisto di un idoneo documento di riconoscimento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che i richiami fatti alla Guida Pratica dell'A.I.A. non sono confacenti al fine del decidere.

Infatti la Guida Pratica dell'A.I.A. oltre a contenere le 17 regole del gioco del calcio contiene anche stralci delle norme emanate dall' IFAB e dalla FIGC, nonché la c.d. "casistica" che risulta essere una elencazione sistematica di una serie di casi che si potrebbero verificare prima durante e dopo una partita di calcio indicando all'arbitro come affrontarli.

In buona sostanza la "casistica" va assimilata alle c.d. "circolari" che hanno un valore interpretativo delle norme ed è vincolante per gli arbitri ma non certamente per gli Organi di Giustizia Sportiva, unici ad avere il potere-dovere di interpretare ed applicare le norme al caso concreto.

Ciò posto per quanto riguarda il caso in esame l'identificazione dei calciatori è regolato dall'art. 71 delle N.O.I.F. il quale stabilisce che: *"L'arbitro prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve altresì provvedere ad identificarli*

in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria conoscenza personale; b) mediante un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati.

E' pacifico che tra i documenti di riconoscimento rilasciati dalle Autorità competenti vi è sicuramente la carta di identità personale.

Una volta fatta questa premessa non può esservi dubbio alcuno che il calciatore sig. Orazio Davide Corona era in possesso di un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato da una Autorità competente quale è la carta di identità, in corso di validità, rilasciatagli dal Comune di Palermo e presentata al direttore di gara per il suo riconoscimento, anche se la stessa risulta fortemente deteriorata.

Ciò posto, passando al merito del ricorso, questa Corte rileva come la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, sebbene meriti una conferma, vada emendata nella sua motivazione.

Infatti, i motivi di gravame non colgono nel segno quando fanno riferimento al punto "3" della pag. 37 della Guida Pratica dell'A.I.A. in quanto la suddetta fattispecie riguarda un calciatore privo di qualsiasi documento di riconoscimento che qui, invece, c'è.

Parimenti non colgono nel segno le motivazioni del Giudice Sportivo Territoriale, perché la fattispecie da quest'ultimo richiamata riguarda il caso (come rettamente fatto notare dalla reclamante) in cui vi sia una difformità palese tra il volto del calciatore e la foto nel documento, in quanto né l'arbitro né tanto meno la reclamante hanno mai messo in dubbio l'identità del calciatore.

Invero il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe dovuto respingere il ricorso in quanto all'arbitro non è consentito non ammettere alla gara un calciatore in possesso di un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti, ancorché lo stesso risulti deteriorato, dovendosi esso limitare a farne menzione nel referto di gara (anche mediante allegazione della copia di detto documento) competendo la verifica esclusivamente agli organi di Giustizia sportiva ai sensi del comma 7 dell'art. 17 del C.G.S. il quale stabilisce che: *"Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti (quale potrebbe essere un documento deteriorato). Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società"*.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

La Presente decisione va comunicata al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza.

Procedimento n.146/A

S.S.D. CITTÀ DI SCORDIA (CT) avverso squalifica per 3 gare al calciatore Castiglia Vincenzo e € 300,00 di ammenda alla società - gara di campionato Eccellenza Gir. "B" S.S.D. Città di Scordia/S.S.D. Milazzo 1937 del 19.3.17 – Comunicato Ufficiale n. 340 del 22/03/2017.

La Società S.S.D. Città di Scordia ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, chiedendo una riduzione sia della squalifica inflitta al proprio calciatore che dell'ammenda alla società.

L'appellante, relativamente alla squalifica impugnata, pur ammettendo la condotta

scorretta perpetrata dal proprio atleta, ritiene che questa sia scaturita da una provocazione e da alcune vistose trattenute operate da un avversario nei minuti finali della gara. Evidenza che la condotta si sarebbe comunque manifestata in un semplice "atteggiamento di intimidazione" e inoltre, il fatto stesso che il calciatore avversario non abbia subito conseguenze fisiche, esclude che questo possa definirsi "grave atto di violenza" così come invece riportato dal Giudice di prime cure nel suo provvedimento.

In merito all'ammenda inflitta alla società, la reclamante ammette la presenza di una persona estranea non autorizzata nello spiazzo antistante gli spogliatoi che avrebbe assunto un comportamento "poco consono" verso gli ufficiali di gara; ammette altresì il lancio di petardi operato dai propri sostenitori ma sostiene che questo sarebbe avvenuto fuori dal rettangolo di gioco, senza pertanto determinare interruzioni o ritardi nello svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati e dei sostenitori in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che al 47° del 2° tempo in calciatore n. 5 della S.S.D. Città di Scordia Castiglia Vincenzo, a gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto senza conseguenze. Inoltre alla fine del 1° tempo, mentre la terna arbitrale rientrava negli spogliatoi, una persona chiaramente riconducibile alla società ospitante, metteva una mano addosso all'arbitro minacciandolo e infine, durante tutto il corso della gara, in almeno 5 occasioni, venivano esplosi dei forti petardi.

Quanto asserito a discolpa dalla reclamante trova solo parziale riscontro negli atti ufficiali e pertanto alla luce di quanto appena dedotto questa Corte ritiene che il reclamo non può essere accolto.

In virtù di quanto previsto dall'art. 19 co. 4 lett. B), la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Castiglia Vincenzo. Tra l'altro è evidente che l'uso da parte del Giudicante dell'espressione "grave atto di violenza...", previsto dall'art. 19 comma 4 lett. C), è frutto di un mero errore materiale in considerazione del fatto che la sanzione effettivamente applicata è riconducibile all'ipotesi attenuata del semplice "atto di violenza..." previsto dall'art. 19 comma 4 lett. B).

Parimenti equa e proporzionata appare la sanzione dell'ammenda inflitta alla società. La presenza di persona estranea non autorizzata che ha assunto un comportamento sconveniente nei confronti della terna arbitrale, risulta ammessa dalla stessa società reclamante. Infine non assume rilevanza il fatto che il ripetuto sparo di forti petardi non abbia determinato l'interruzione o il ritardo nello svolgimento della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo.

Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n.147/A

S.S.D. CITTA' DI SCORDIA (CT) avverso ammenda di € 500,00 ed avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Federico Valenti - Campionato Eccellenza Girone "B" Gara: Giarre/Città di Scordia del 26/03/2017 - C.U. N. 350 del 29/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame la S.S.D. Città di Scordia impugna le sanzioni così come irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale chiedendo da un lato la revoca dell'ammenda e dall'altro la riduzione della squalifica a carico del proprio tesserato sostenendo, in buona sintesi, che a causa della confusione creatasi a fine gara un soggetto non identificato avrebbe aggredito il direttore di gara ma quest'ultimo non sarebbe comunque riferibile alla odierna reclamante atteso che solo il direttore di gara

asserisce che trattavasi di un soggetto riferibile allo Scordia mentre nulla riferisce sul punto uno degli assistenti e ciò senza sottacere che i tifosi della reclamante erano allocati dalla parte opposta a dove è avvenuta l'aggressione.

Per quanto attiene invece la sanzione a carico del proprio calciatore chiede una riduzione della squalifica inflitta in quanto si sarebbe trattato di una breve "*colluttazione*" durata pochi secondi dovuta alla tensione del post gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti degli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. costituiscono piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico, rileva che l'arbitro nel suo referto riferisce che al termine della gara si soffermava sul terreno di gioco, a ridosso degli spogliatoi, per osservare il comportamento violento assunto da alcuni calciatori una volta emesso il triplice fischio quando "*presumibilmente*" un sostenitore della società ospite "Città di Scordia" gli sferrava uno schiaffo di "*discreta*" intensità colpendolo, a mano aperta, all'altezza dello zigomo allontanandosi subito dopo senza che potesse essere identificato.

Inoltre dal rapporto di uno degli assistenti si rileva che al termine della gara il sig. Valenti Federico n.1 del Città di Scordia ed il sig. Gaetano Marino n. 14 del Giarre Calcio iniziavano ad insultarsi vicendevolmente e subito dopo cominciavano a colpirsi vicendevolmente con calci e pugni. Nello stesso momento un sostenitore non identificato scavalcava la recinzione e si portava sul terreno di gioco ma veniva successivamente allontanato dai calciatori presenti, facendolo rientrare in "tribuna".

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare accoglimento per quanto riguarda la squalifica del calciatore poichè la sanzione così come inflittagli dal giudice di prime cure deve essere rideterminata in termini più equi e precisamente nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. trattandosi di condotta violenta in danno di un avversario che non ha avuto ultronee conseguenze.

Parimenti deve essere accolto il capo di gravame relativo alla sanzione dell'ammenda, che deve essere revocata in quanto la riferibilità dello spettatore alla Società Città di Scordia appare assai dubbia, atteso che nulla l'assistente riferisce in ordine alla sua appartenenza mentre lo stesso arbitro la attribuisce alla odierna reclamante solo in forma dubitativa e ciò senza sottacere che gravava alla società ospitante la responsabilità dell'ordine pubblico.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame annulla la sanzione dell'ammenda a carico della S.S.D. Città di Scordia e ridetermina in tre giornate la squalifica a carico del calciatore sig. Federico Valenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento n.149/A

SPORTING CLUB MESSINA (ME) avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 ed avverso la squalifica per sei gare del calciatore sig. Antonino De Tommasi - Campionato 1° Categoria Girone "D" Gara S.C. Messina/Valdinisi del 25/03/2017 - C.U. N. 350 del 29/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame la Società S.C. Messina in persona del suo Presidente impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda l'ammenda questa risulta essere eccessiva in quanto l'autore dell'aggressione in danno dell'arbitro non sarebbe il custode ma bensì un signore non identificato anche se riconducibile allo S.C. Messina il quale, in ogni caso, si sarebbe limitato a spintonare il direttore di gara ma non a colpirlo con un pugno al petto come asserito da quest'ultimo, circostanza che peraltro sarebbe suffragata da un video.

Per quanto attiene la sanzione a carico del calciatore anch'essa viene ritenuta eccessiva in quanto il sig. Antonino De Tommasi si sarebbe limitato ad una "vibrante" protesta senza alcuna conseguenza fisica per l'arbitro.

Per tali ragioni l'appellante chiede che le sanzioni vengano rideterminate nei minimi edittali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1 costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico in occasione dello svolgimento della gara, rileva che al 41' del 2° tempo, dopo che era stata convalidata una rete alla Soc. Valdinisi, l'arbitro veniva raggiunto all'altezza del centro campo da un soggetto, identificato nella persona del custode, il quale stratonatolo per la divisa dapprima lo minacciava e subito dopo lo colpiva con un violento pugno al petto facendogli mancare il respiro. Nonostante ciò l'arbitro riusciva a divincolarsi dalla presa riuscendo così ad evitare di essere colpito nuovamente.

L'aggressore reiterava ancora una volta la condotta violenta in danno dell'ufficiale di gara lanciandogli contro un oggetto che quest'ultimo riusciva però a schivare.

L'arbitro, non essendo più nelle condizioni di dirigere la gara, ne decretava la fine emettendo il triplice fischio ed è a questo punto che gli si faceva incontro il sig. Antonino De Tommasi, che per l'occasione ricopriva la funzione di capitano dello S.C. Messina, il quale lo minacciava di mettergli le mani addosso se non avesse ripreso la gara.

Nonostante tali minacce l'arbitro riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio ma, non potendovi accedere perché la porta era chiusa a chiave, veniva raggiunto da alcuni sostenitori dello S.C. Messina che lo spintonavano e minacciavano ripetutamente.

Minacce che sono proseguite per tutto il tempo che l'arbitro è rimasto negli spogliatoi, che riusciva poi a lasciare senza ulteriori incidenti grazie alla protezione accordatagli dai dirigenti della soc. Valdinisi, che lo accompagnavano sino alla sua autovettura.

In ragione di quanto sopra il gravame è assolutamente infondato, essendo la sanzione dell'ammenda irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 14 comma 2 del C.G.S., né nella fattispecie ricorre alcuna delle circostanze attenuanti di cui al comma 5 del medesimo articolo, in quanto la società non solo non ha predisposto un adeguato servizio d'ordine ma ha addirittura omesso ogni intervento a tutela del direttore di gara.

Il gravame risulta infondato anche per quanto attiene la squalifica a carico del sig. Antonino De Tommasi in quanto la sanzione così come inflittagli dal Giudice di prime cure è congrua in relazione alle plurime violazioni regolamentari da questi poste in essere e che non si sono limitate al grave comportamento minaccioso assunto nei confronti dell'arbitro ma sono consistite anche nell'omessa assistenza e protezione di quest'ultimo, oneri impostigli dagli artt. 65 e 73 delle N.O.I.F. con la specifica aggravante di cui al comma 4 del citato art.73 delle N.O.I.F.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n.150/A

A.S.D. DAGATA (CT) avverso l'inibizione fino al 26/03/2022 con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC del sig. Nunzio La Torre - Campionato Promozione Girone "D" Gara Atl. Catania/Dagata del 26/03/2017 - C.U. N. 350 del 29/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Dagata in persona del suo Presidente impugna la decisione sopra riportata sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Nunzio La Torre era sì presente nei pressi degli spogliatoi ma si sarebbe limitato a calmare gli astanti e ad

allontanare le persone, ma non ha assolutamente colpito l'arbitro in quanto l'autore di tale grave gesto sarebbe stato altro soggetto.

Ai fini istruttori chiede che venga sentito lo stesso sig. Nunzio La Torre nonché il soggetto che avrebbe effettivamente aggredito il direttore di gara.

All'udienza odierna nessuno è comparso, nonostante rituale convocazione.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve rigettare, perché inammissibili, le richieste istruttorie formulate nel corpo del gravame in quanto il procedimento di appello, come più volte ribadito non solo da questa Corte ma anche dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale, si basa solo sui documenti ufficiali quali i referti redatti dall'arbitro, dagli assistenti arbitrali e del Commissario di Campo ove designato, mentre la parte reclamante può solo produrre nuovi documenti.

Nel merito letti gli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1, 1.4, 2.1 e 2.2 del C.G.S. fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati e dal pubblico nel corso di una gara, rileva che al 20' del 1° tempo., dopo che l'arbitro aveva concesso un calcio di rigore a favore della Società ospitante, un gruppo di persone forzava un cancello ed una decina di essi penetravano nello spiazzo adiacente il terreno di gioco minacciando il direttore di gara.

L'arbitro, pertanto, chiedeva l'intervento sia dei capitani che dei dirigenti di entrambe le società affinché provvedessero ad allontanare i predetti soggetti sì da fare riprendere regolarmente la gara.

Buona parte dei predetti sostenitori quindi si allontanava ad eccezione di tre di loro che si rifiutavano di uscire continuando nel loro comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

In tale frangente il capitano della Soc. Dagata invitava il direttore di gara a riprendere il gioco sostenendo che le persone in questione non erano altro che il Presidente della sua Società ed i suoi figli.

Dopo altri cinque minuti circa durante i quali i predetti soggetti continuavano a minacciare l'arbitro, questi si allontanavano permettendo, quindi, la ripresa regolare del gioco.

Alla fine del primo tempo mentre l'arbitro si accingeva a rientrare negli spogliatoi scortato dal Commissario di Campo, regolarmente designato, notava che gli stessi soggetti che si erano resi protagonisti dei fatti accaduti nel corso del 1° tempo rientravano nuovamente nel recinto di gioco e con fare minaccioso gli si facevano incontro ed in particolare uno di questi lo attingeva con uno sputo e nel contempo lo minacciava di morte.

Contestualmente il direttore di gara notava che il predetto gruppo di facinorosi gli si stava avvicinando velocemente per cui cercava di raggiungere quanto più rapidamente possibile il proprio spogliatoio, ma non vi riusciva perché costoro lo accerchiavano minacciandolo ancora una volta e uno di loro lo colpiva con un violento schiaffo in pieno viso all'altezza della mandibola sinistra causandogli forti giri di testa senso di nausea e forte dolore all'orecchio sinistro, ragion per cui sospendeva definitivamente la gara.

Quanto sopra risulta confermato non solo dai rapporti degli assistenti ma anche dal rapporto del Commissario di Campo il quale riferisce, per quello che qui interessa, che un soggetto non identificato attingeva l'arbitro con uno sputo ragion per cui quest'ultimo lo apostrofava dicendogli che stava commettendo dei gesti volgari.

E' a questo punto che il sig. Nunzio La Torre (soggetto conosciuto personalmente dal C.C. e che sia era qualificato quale Presidente della Società Dagata nel corso di quanto avvenuto nel primo tempo) rincorreva anch'egli l'arbitro ed una volta raggiuntolo lo colpiva con uno schiaffo tale lasciargli un'impronta visibile all'altezza dell'orecchio.

Da quanto sopra non vi è dubbio alcuno che l'autore del grave gesto violento in danno dell'arbitro sia il sig. Nunzio La Torre il quale in violazione del combinato disposto dell'art. 19 comma 2 del C.G.S. in relazione all'art. 22 comma 8 del C.G.S., non poteva avere accesso all'interno dell'impianto sportivo (circostanza ammessa dalla stessa reclamante)

trattandosi di soggetto a quella data inibito per avere il 27/11/2016, nel corso di una precedente gara, tentato di aggredire l'arbitro.

Così come non vi è dubbio che lo stesso sia un recidivo specifico ai sensi del 1° comma dell'art. 21 del C.G.S..

Che il gesto violento posto in essere dal sig. Nunzio La Torre appare, peraltro di indubbia gravità in quanto le lesioni subite dal direttore di gara sono state giudicate guaribili in 10 gg s.c. così come risultanti dal verbale rilasciato dal Pronto Soccorso del P.O. Garibaldi di Catania il 26/03/2017.

Pertanto il gravame non solo non può trovare accoglimento in quanto la sanzione così come applicata dal Giudice Sportivo Territoriale risulta congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in relazione a quanto commesso dal sig. Nunzio La Torre, ma allo stesso deve essere comminata altresì (in ragione della suddetta recidiva) la ulteriore sanzione dell'ammenda, così come da dispositivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 6 e 36 comma 3 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame ed in aggiunta alla sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale pubblicata su C.U. n. 350 del 29/03/2017 applica al sig. Nunzio La Torre l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 400,00. Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 151/A

A.S.D.ATLETICO VITTORIA (RG) avverso squalifica per sette gare calciatore sig. Pier Francesco Cannizzo - Campionato Allievi Regionali Girone "E" Gara Virtus Avola/Atl. Vittoria del 26/03/2017 – C.U. n.351/124sgs del 29/03/2017.

Con rituale e tempestivo gravame l'ASD Atletico Vittoria impugna la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale chiedendone una riduzione sia in ragione della giovane età dell'atleta sia in ragione del fatto che lo stesso si è immediatamente pentito del gesto tant'è che durante l'intervallo è andato a chiedere scusa all'arbitro.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova in ordine ai fatti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che il calciatore sig. Pier Francesco Cannizzo è stato espulso al 28' del 1° tempo per avere espresso una frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara.

Una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare si avvicinava all'arbitro dandogli una "*leggera*" spinta.

Durante l'intervallo, riferisce ancora il direttore di gara, il sig. Cannizzo, accompagnato da un dirigente, gli chiedeva scusa.

Ciò posto la Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene che il gravame possa trovare parziale accoglimento atteso che quanto posto in essere dal sig. Cannizzo appare essere, così come descritto dallo stesso Direttore di gara, più un gesto di stizza piuttosto che un vero e proprio atto violento, tant'è che l'arbitro non ha subito la benché minima conseguenza da quanto posto in essere a suo danno. E ciò senza contare che il comportamento, se pur grave nei limiti di cui sopra, è avvenuto in unico ed isolato contesto, ragion per cui la sanzione deve essere rideterminata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame

ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Pier Francesco Cannizzo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/04/2017

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**